



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 26 del 10 Febbraio 2021

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 32 DELL'ACN 15.12.2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI E DELL'ART. 7 DELL'ACN 08.07.2010 "PROCEDURA STRAORDINARIA DI RILEVAZIONE DELLE CARENZE IN CASO DI CESSAZIONE/TRASFERIMENTO DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 25.01.2021, N. 32

Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale della Pediatria di libera scelta ai sensi dell'art. 32 dell'ACN 15.12.2005 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 7 dell'ACN 08.07.2010 "Procedura straordinaria di rilevazione delle carenze in caso di cessazione/trasferimento dei Pediatri di libera scelta"4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DGR n. 32 del 25.01.2021

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale della Pediatria di libera scelta ai sensi dell'art. 32 dell'ACN 15.12.2005 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 7 dell'ACN 08.07.2010 "Procedura straordinaria di rilevazione delle carenze in caso di cessazione/trasferimento dei Pediatri di libera scelta".

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **25 Gennaio 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Assente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale della Pediatria di libera scelta ai sensi dell'art. 32 dell'ACN 15.12.2005 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 7 dell'ACN 08.07.2010 "Procedura straordinaria di rilevazione delle carenze in caso di cessazione/trasferimento dei Pediatri di libera scelta".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 15/12/2005, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92, come successivamente integrato e modificato (di seguito anche ACN);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 32 del predetto Accordo Collettivo Nazionale, che definisce l'organizzazione dell'assistenza della pediatria di libera scelta e prevede le regole generali per l'inserimento dei pediatri negli ambiti di scelta sulla base del rapporto ottimale di "un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni", demandando all'Accordo regionale la possibilità di indicare per ambiti territoriali dell'assistenza primaria un diverso rapporto pediatra/popolazione assistibile;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 08/07/2010, adottato ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/92, e in particolare l'art. 7, comma 2, che stabilisce che "qualora il calcolo del rapporto ottimale non consenta la pubblicazione di una zona carente, al fine di garantire il diritto all'assistenza pediatrica ed alla libera scelta del cittadino, le Aziende possono procedere a individuare, sulla base degli indirizzi definiti in seno al Comitato Permanente Regionale, un'ulteriore zona carente nel medesimo ambito territoriale";

RICHIAMATO l'art. 45 dell'Accordo Integrativo regionale vigente, approvato con Deliberazione di G.R. n. 532 del 22/05/2006, recante disciplina del rapporto ottimale in ambito regionale;

CONSIDERATO che l'applicazione del criterio di cui all'art. 32, comma 8 dell'ACN, che stabilisce in via generale che in ogni ambito può essere iscritto "un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell'ambito", non sempre consente che – in caso di cessazione dal servizio o trasferimento di un pediatra – si realizzino le condizioni per l'individuazione di una carenza, essendo quest'ultima commessa alla consistenza numerica degli assistiti in età di cd. esclusiva, ovvero i bambini da 0 a 6 anni;

DATO ATTO della necessità, segnalata dalle Aziende USL e avvertita dalle stesse Organizzazioni Sindacali di categoria, di rinvenire una soluzione alla problematica relativa all'avvenuta o prossima cessazione dal servizio di un significativo numero di pediatri convenzionati, accentuatasi anche in

corrispondenza con l'attuale situazione di emergenza connessa alla pandemia da Covid-19, nei casi in cui l'applicazione del criterio generale dell'ACN sul rapporto ottimale non consenta – anche a fronte della cessazione dal servizio di un pediatra convenzionato – l'individuazione di una carenza e il conseguente inserimento di un medico, in ambiti territoriali in cui l'esigenza assistenziale non possa essere garantita;

CONSIDERATO che tale problematica è stata oggetto di attenta valutazione in seno al Comitato permanente regionale della pediatria di libera scelta, istituito ai sensi dell'art. 24 dell'ACN 15/12/2005, e legittimato a definire, in base a quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 08/07/2010, specifici indirizzi in materia;

DATO ATTO che in data 19/01/2021 il Comitato permanente regionale della pediatria di libera scelta ha approvato uno schema di Accordo per la definizione della "Procedura straordinaria di rilevazione delle carenze in caso di cessazione/trasferimento dei Pediatri di libera scelta", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, condiviso dalla parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali FIMP, SiMPeF e FEDERAZIONE CIPe-SISPe-SINSPe, come da verbale accluso al presente atto deliberativo;

CONSIDERATO che nella predetta ipotesi di Accordo sono previsti, al fine di garantire l'assistenza pediatrica in un ambito territoriale in cui cessi l'attività un pediatra di libera scelta a tempo indeterminato, criteri per l'individuazione di una carenza straordinaria anche qualora non vengano soddisfatti i requisiti per l'individuazione di una carenza ordinaria ex art. 32 dell'ACN o ex art. 45 dell'Accordo Integrativo Regionale vigente;

RITENUTO di dover approvare lo schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali della Pediatria di libera scelta, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e di autorizzare l'Assessore alla Sanità alla sottoscrizione dello stesso con le Organizzazioni Sindacali FIMP, SiMPeF e FEDERAZIONE CIPe-SISPe-SINSPe;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria eseguita dal Servizio competente, il Direttore del Dipartimento Sanità, anche in qualità di Dirigente del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria, vacante, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

con voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte

- 1) di approvare lo schema di Accordo Integrativo Regionale tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali della Pediatria di libera scelta allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare l'Assessore alla Sanità alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1) del dispositivo con le Organizzazioni Sindacali FIMP, SiMPeF e FEDERAZIONE CIPe-SISPe-SINSPe;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITA'

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

UFFICIO: MEDICINA CONVENZIONATA

L'Estensore
Dott.ssa Elisabetta Comparetti

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Elisabetta Comparetti

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
(vacante)

Il Direttore Regionale
Dott. Claudio D' Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta
Dott.ssa Nicoletta Verì

(f.to digitalmente)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE
Regione Abruzzo
Dipartimento Sanità

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE

ai sensi dell'art. 32 dell'ACN 15.12.2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 dell'ACN 08.07.2010
Procedura straordinaria di rilevazione delle carenze in caso di cessazione/trasferimento dei
Pediatri di libera scelta

ART. 1

Il presente Accordo, al fine di garantire il diritto all'assistenza pediatrica e alla libera scelta del cittadino, definisce i criteri in base ai quali le Aziende USL regionali possono procedere a individuare una zona carente straordinaria in un ambito territoriale qualora il calcolo del rapporto ottimale non consenta la relativa pubblicazione, ai sensi del vigente ACN e fatto salvo quanto già disposto dall'art. 45 del vigente AIR.

La procedura definita dal presente Accordo, alle condizioni di cui agli articoli successivi, si applica esclusivamente nel caso di cessazione dell'incarico convenzionale o trasferimento del pediatra di libera scelta.

ART. 2

Quando un pediatra di libera scelta cessa la convenzione o si trasferisce e la ASL è tenuta ad attivare il "separato elenco" ex art. 39 ACN commi 12 e 13, l'Azienda, sentito il Comitato Aziendale della Pediatria, può individuare una carenza straordinaria allorché la somma degli assistiti in età di esclusiva (0-5 aa e 364 gg) inseriti nel separato elenco del o dei pediatri che si sono resi disponibili, operanti nello stesso ambito del pediatra di libera scelta cessato o trasferito, è pari o superiore a 180 unità.

In applicazione di tale meccanismo, il numero di assistiti utili ai fini del raggiungimento delle 180 unità necessarie alla pubblicazione della carenza straordinaria, non deve tenere conto né degli assistiti di cui al massimale del pediatra di libera scelta che ha acconsentito all'iscrizione di pazienti, ex art. 39 comma 12, né di quelli a lui iscritti in applicazione delle deroghe previste dall'art. 38 ACN c. 8,9,10,11,13. Pertanto, i pediatri che hanno acconsentito all'iscrizione di pazienti ex art. 39 c.12, perderanno solo gli assistiti che non potranno da loro essere presi in carico perché extra massimale e non rientranti in alcuna delle deroghe previste dall'art. 38 dell'ACN.

ART. 3

Qualora il calcolo degli assistiti in fascia di esclusiva iscritti nei separati elenchi producesse un valore uguale o maggiore di 360, anche se in conseguenza della cessazione di due o più pediatri dell'ambito preso in esame, la Asl procederà alla individuazione di una sola carenza con rivalutazione della



problematica non prima del sesto mese dal momento dell'iscrizione nell'elenco della pediatria di libera scelta del pediatra inserito per effetto della rilevazione della carenza straordinaria.

ART. 4

La procedura di cui agli articoli precedenti potrà essere applicata fin dalla data della pubblicazione del presente Accordo anche negli ambiti territoriali in cui sia stato già attivato il "separato elenco" per cessazione o trasferimento dell'attività convenzionata di uno o più pediatri di libera scelta.

Pescara, il

L'Assessore Regionale alla Sanità

Dott.ssa Nicoletta Veri

FIMP

Dott. Piero di Saverio

SiMPeF

Dott. Amedeo Spinelli

Federazione Clpe-SISPe-SINSPe

Dott. Umberto Muzii



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it